

Le “vicende modificative” degli enti occupano un ruolo teorico e pratico di primo rilievo nel sistema della responsabilità da reato degli enti medesimi, introdotta – come noto – dal D. Lgs. n. 231 del 2001.

La normativa sulle modificazioni dell'ente, dal punto di vista teorico, concorre a definire l'identità del soggetto collettivo responsabile; dal punto di vista pratico, rappresenta il principale argine contro eventuali manovre di elusione della responsabilità, dissimulate dietro le vicende modificative.

Sono due le principali esigenze di cui il legislatore delegato ha ritenuto di dover tener conto nel regolare la materia: da un lato, l'interesse a impedire facili elusioni della responsabilità e, dall'altro, l'interesse a non disincentivare virtuose ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.

La disciplina in concreto predisposta dal legislatore, prendendo spunto dai non molti precedenti normativi esistenti in materia, dimostra di seguire due principali linee direttive: le sanzioni pecuniarie seguono la sorte degli altri debiti dell'ente originariamente responsabile, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica applicabile alla modifica intervenuta, mentre le sanzioni interdittive rimangono collegate, seguendone gli spostamenti, al ramo d'attività nel cui ambito è stato commesso il reato presupposto.

Muovendo da queste preliminari considerazioni, la tesi si è proposta di saggiare l'effettiva idoneità della disciplina delle vicende modificative a fungere da contrasto a eventuali manovre elusive della responsabilità, verificando, al contempo, la compatibilità della disciplina stessa con il principio costituzionale di personalità della responsabilità, adattato al particolare sistema della responsabilità da reato degli enti.

Quattro sono le modificazioni complessivamente regolate dal decreto: trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda (cui viene equiparato il relativo conferimento).

Trasformazione e fusione sono state regolate in modo da rendere le due operazioni pressoché irrilevanti ai fini della responsabilità; la quale rimane ferma sia per l'ente trasformato che per l'ente risultante dalla fusione, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la sostituzione delle sanzioni interdittive con sanzioni di natura pecuniaria.

La scissione si è presentata come l'operazione più difficile da regolare, considerato l'effetto di moltiplicazione dei soggetti di diritto cui tipicamente dà luogo. Secondo quanto previsto dal decreto, in caso di scissione resta innanzitutto ferma la responsabilità dell'ente scisso (se ancora esistente), mentre gli enti beneficiari sono chiamati a rispondere in solido per le sole sanzioni pecuniarie dovute dall'ente originariamente responsabile, potendosi loro estendere la responsabilità per le sanzioni interdittive nel solo caso in cui l'ente beneficiario sia destinatario, in tutto o in parte, del ramo d'attività nel cui ambito sia stato commesso il reato presupposto.

Molto più semplice e lineare è la disciplina prevista in caso di cessione e conferimento

d'azienda, per la quale il cessionario (che potrebbe essere rappresentato da una persona fisica) o la società conferita sono chiamati a rispondere per le sole sanzioni pecuniarie dovute dal cedente o conferente, beneficiando, tra l'altro, di ulteriori limitazioni della loro responsabilità patrimoniale.

Fin qui le vicende oggetto di espressa regolamentazione. Completamente trascurate dal legislatore sono state, invece, le vicende che potrebbero definirsi come costitutive ed estintive. In particolare, il legislatore ha colpevolmente ommesso di considerare tra le vicende con possibili riflessi sulla responsabilità dell'ente, il fallimento e la cancellazione dal registro delle imprese, entrambe oggetto, invece, di attenta considerazione da parte di dottrina e giurisprudenza.

Sul possibile rilievo delle due vicende ai fini della responsabilità non vi è concordia di opinioni.

Per quanto riguarda il fallimento, a un orientamento tendente ad affermarne la natura estintiva, se ne contrappone un altro invece incline a considerare irrilevante la vicenda ai fini della responsabilità, fatta salva la successiva cancellazione dell'ente fallito dal registro delle imprese, cui si collegherebbe l'estinzione dell'illecito ad esso ascrivibile.

La dottrina non è tuttavia unanime nel riconoscere alla cancellazione piena efficacia estintiva, ritenendosi, da un lato, la vicenda da ultimo considerata non paragonabile alla morte della persona fisica (si tratterebbe, infatti, di evento di per sé non irreversibile, che potrebbe essere facilmente strumentalizzato per finalità di elusione della responsabilità) e, dall'altro, comunque vietata l'analogia in materia di cause di estinzione del reato e della pena.

In conclusione, dall'attento studio della disciplina sulle vicende modificative emergono diverse criticità (incoerenza dei meccanismi di ascrizione della responsabilità; appannamento degli ordinari criteri di imputazione tipici dell'illecito penale; emersione di spazi di elusione e lacune di disciplina), che fanno auspicare un intervento riformatore del legislatore, il quale dovrebbe tendere, da una parte, a colmare le lacune di disciplina prontamente segnalate da dottrina e giurisprudenza e, dall'altra, a integrare i criteri 'oggettivi' di trasmissione della responsabilità con altri di natura 'soggettiva', in modo da rendere la disciplina più conforme al principio di personalità della responsabilità.